

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 11 giugno 2010, n. 3881

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

[1] Art. 1

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 è così sostituito:

«5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti ed il contratto di finanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 3.».

2. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il comma 5 è così sostituito:

«5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.».

3. La modalità del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti può essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.

[2] Art. 2

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2010 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 e dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 127 unità.

2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo, stimato in euro 1.844.014, sono comprese le spese per il funzionamento dei mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[3] Art. 3

1. In relazione agli interventi effettuati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, finalizzati a garantire l'adeguato livello di funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 926.391,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Al fine di assicurare, nei comuni compresi nell'ATO n. 1 Aquilano, il corrispettivo dei maggiori costi, derivanti dalla situazione emergenziale, del servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, pari a euro 5.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

[4] Art. 4

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, Il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino alla scadenza dell'emergenza, ad integrazione del contingente messo a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sulla base di una scelta di carattere fiduciario anche attingendo alle graduatorie delle procedure selettive bandite dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, in deroga agli articoli 7, 13 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, stimati in euro 260.000 annue, si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[5] Art. 5

1. Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonché, ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprietà delle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non può superare quello previsto al comma 4.

2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 è valutato sulla base di costi unitari forfetari che, nel caso in cui tutte le unità immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di danni strutturali più gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni.

3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, è relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, così come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale più la quota competente di

parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.

5. Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare:

1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato;

2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume degli edifici in muratura;

3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità dei pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;

4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo - eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive - risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti. Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante l'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verrà richiesta l'applicazione del presente comma.

6. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione della sostituzione edilizia.

7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.

8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione del tessuto urbano ricompreso negli ambiti soggetti ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, può procedere, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, all'acquisto di immobili distrutti o gravemente danneggiati e delle relative pertinenze, inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.

[6] Art. 6

1. Per consentire il proseguimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'art. 5, commi 2 e 2-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 500.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[7] Art. 7

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi alla emergenza, alla assistenza alla popolazione e alla applicazione delle ordinanze di protezione civile relative ai lavori di riparazione e ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, è prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1.510.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[8] Art. 8

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, è prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 400.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[9] Art. 9

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non è richiesto che il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.

[10] Art. 10

1. Al fine di assicurare, nei comuni di cui ai decreti del n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, pari a euro 11.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[11] Art. 11

1. Stante il contesto emergenziale in atto conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009 e ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, tenuto conto altresì sia della intervenuta risoluzione per colpa

dell'appaltatore del contratto con la COSBAU S.p.A., che della necessità di assicurare il mantenimento delle condizioni di possibile avvalimento delle prestazioni, anche conseguendo le garanzie degli operatori già impegnati nelle attività di fornitura e posa in opera funzionali all'azione di ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a sottoscrivere con gli stessi operatori apposita convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento stesso ogni più ampia garanzia in ordine alle opere realizzate. Il Dipartimento è altresì autorizzato a provvedere alle attività solutorie a credito degli operatori medesimi, nei limiti di quanto dovuto dal Dipartimento alla COSBAU S.p.A., in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, in termini di ripartizione proporzionale e nella ricorrenza delle occorrenti certificazioni e dei presupposti di legge.

2. Ai fini del pagamento diretto gli operatori trasmettono al Dipartimento i contratti registrati, in originale ovvero in copia autenticata, stipulati con la COSBAU S.p.A. già affidataria delle opere di cui al risolto contratto, nonché i relativi idonei documenti contabili contenenti la specifica delle attività eseguite, con espressa manleva in favore del Dipartimento, anche rispetto ad eventuali cessioni, anche parziali, dei crediti medesimi a terzi.

3. Le attività solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al rilascio da parte degli operatori di apposita garanzia, con idonea copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento della protezione civile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché alla produzione di atto notorio in cui è attestata la inesistenza di cessioni di credito anche parziali a terzi. La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[12] Art. 12

1. In ragione della mancata attuazione dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, lo stesso articolo è soppresso.

[13] Art. 13

1. All'art. 6, comma 8-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «*all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*».

Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 giugno 2010, n. 142.